



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 71 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, ai sensi del quale nel bando di offerta sono stabiliti il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2020, con il quale è stata autorizzata l'assunzione di n. 200 unità appartenenti alla qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane. n. 10433 del 23 febbraio 2021, concernente le unità di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da assumere con le rispettive sedi di assegnazione

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è avviata la selezione per la copertura di n. 200 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come di seguito ripartiti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SEDE		Numero di posti
Agrigento	Comando	2
Alessandria	Comando	2
Ancona	Direzione Reg. Marche	7
Barletta-Andria-Trani	Comando	5
Belluno	Comando	1
Bergamo	Comando	4
Bologna	Direzione Reg. Emilia R.	9
Bologna	Comando	3
Brescia	Comando	3
Cagliari	Direzione Reg. Sardegna	2
Cagliari	Comando	5
Campobasso	Direzione Reg. Molise	5
Campobasso	Comando	5
Caserta	Comando	5
Catanzaro	Comando	3
Chieti	Comando	3
Cremona	Comando	3
Cuneo	Comando	4
Fermo	Comando	7
Firenze	Direzione Reg. Toscana	5
Firenze	Comando	1
Frosinone	Comando	2
Genova	Direzione Reg. Liguria	5
Isernia	Comando	1
L'Aquila	Direzione Reg. Abruzzo	6
L'Aquila	Comando	4
Lecce	Comando	2
Livorno	Comando	3
Milano	Direzione Reg. Lombardia	4
Milano	Comando	4
Monza e Brianza	Comando	5
Nuoro	Comando	1
Padova	Direzione Interreg. Veneto e T.A.A.	6
Padova	Comando	1
Pavia	Comando	1
Perugia	Comando	6



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Pesaro e Urbino	Comando	1
Pordenone	Comando	1
Potenza	Direzione Reg. Basilicata	6
Roma	Direzione Reg. Lazio	2
Roma	Uffici Centrali	11
Salerno	Comando	4
Sassari	Comando	9
Siracusa	Comando	1
Sondrio	Comando	1
Taranto	Comando	2
Torino	Direzione Reg. Piemonte	8
Torino	Comando	2
Trieste	Direzione Reg. Friuli	4
Trieste	Comando	5
Varese	Comando	4
Verona	Comando	3
Vicenza	Comando	1
TOT.		200

2. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni.

3. La selezione, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del citato decreto legislativo, avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla procedura di avviamento per l'assunzione nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono essere redatte secondo le modalità previste dai competenti centri per l'impiego.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) età non superiore a quarantacinque anni, così come previsto dall'articolo 2 , comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167;
 - d) ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166;
 - e) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989 n. 53 e successive modificazioni;
 - g) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande dal bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego.

Art. 4

Mansioni e attività

1. Il personale, ai sensi dell'art. 70 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con la qualifica di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice che effettua la selezione dei candidati avviati dal centro per l'impiego è nominata con provvedimento del Direttore Regionale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Essa è presieduta da un Dirigente dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a Primo Dirigente ed è composta da un numero di componenti non inferiore a due.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori logistico - gestionali ovvero al ruolo degli Ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Con il medesimo provvedimento sono nominati i relativi supplenti per le ipotesi di assenza o impedimento degli effettivi.

Art. 6

Modalità e contenuto della procedura selettiva

1. La Direzione Regionale e/o il Comando dei vigili del fuoco interessato alla selezione, d'intesa con il centro per l'impiego, convoca alla prova selettiva i candidati aventi diritto, secondo l'ordine di graduatoria ed in numero pari al doppio dei posti da ricoprire per ogni sede, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

proprie della qualifica, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, e non comporta valutazione comparativa.

Art. 7 Tirocinio

1. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.

Art. 8 Dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso le competenti strutture territoriali esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e il candidato esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico - economica del candidato.

3. L'interessato gode del diritto di accesso, di rettifica, di limitazione o cancellazione dei dati personali, nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L'interessato può altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega